



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza -
36075 via Roma, 5 CF e P, IVA 00163690241
E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/



Dasa-Rägi register
EN ISO 9001 (2008)
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per
la qualità certificato

RACCOMANDATA A.R.

ORIGINALE] ✕
COPIA]

Settore: Segreteria Affari Generali

Prot. n. 35804 DEL 03 DIC. 2009

Montecchio Maggiore, 26.11.2009

Al Sig.
GIANCARLO PEDERZOLLI
c/o CISL Vicenza
Str. Piancoli, 5
36100 VICENZA

Oggetto: Richiesta di revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 06.07.2009: spiegazioni mancato accoglimento (risposta a nota del 26.10.2009 acquisita al protocollo comunale n. 31417 del 26.10.2009).

Cordiale Sig. Pederzolli,

quale rappresentante provinciale della CISL ed in qualità di primo sottoscrittore della nota del 26.10.2009, acquisita al protocollo comunale n 31417 del 26.10.2009, Le inoltro, in risposta alla stessa, la presente missiva con l'invito a rappresentarla anche agli altri gruppi o associazioni co-sottoscrittori della lettera in oggetto.

Di seguito all'incontro tenuto il 19 novembre u.s. nel quale le diverse organizzazioni sindacali, associazioni italiane e straniere, gruppi vari operanti in Montecchio Maggiore hanno ribadito l'opportunità di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 233/2009, si comunica la volontà della Giunta Comunale di non revocare tale atto amministrativo che, quando era stato adottato il 06.07.2009, aveva come obiettivo quello di ripristinare un obbligo di legge che la precedente deliberazione n. 204 del 19.06.2006 aveva ritenuto di non far più rispettare, applicando semplicemente i limiti minimi del D.M. del 05.07.1975.

Tutti noi, invece, ben sappiamo che in proposito l'art. 29, terzo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998, sino all'entrata in vigore (8 agosto 2009) della Legge n. 94 del 15.07.2009 che lo ha modificato, in tal modo disponeva:

"...lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei

requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio."

Tale particolare prescrizione normativa vigente sin dal 1° settembre 1998 veniva fedelmente rispettata sin dalla prima deliberazione assunta in materia (D.G.C. n. 375/2000 - Amministrazione Ceccato e D.G.C. n. 294 del 25.07.2005 - Amministrazione Scalabrin). Infatti sino alla deliberazione n. 204 del 19.06.2006 i parametri adottati per il rilascio delle idoneità alloggi sostanzialmente si rifacevano alle superfici della L.R. n. 10 del 02.04.1996. Pertanto, giustamente, sino alla deliberazione di Giunta Comunale n. 204/2006 lo straniero poteva rivolgersi al Comune che avrebbe rilasciato tale certificazione in base ai parametri regionali oppure recarsi presso l'ULSS che avrebbe accertato l'esistenza dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria.

Con la deliberazione n. 204/2006 l'Amministrazione Scalabrin decideva di non applicare la norma allora vigente che rinviava alla Legge Regionale, basandosi esclusivamente su una rielaborazione dei limiti minimi del D.M. del 05.07.1975, dimenticando altresì che su quest'ultimi incidevano comunque, ed in modo diverso, anche le previsioni del Regolamento Edilizio Comunale (art. 69 - parametri abitativi). Quest'ultimo, infatti, prevede ad esempio una superficie minima di mq 41 per le prime due persone, la deliberazione n. 204/2006 invece mq 42 per tre persone. La Legge Regionale per l'ERP (alla quale - si ripete - la legge statale ha sempre rinviato) prevedeva per tre persone una abitazione da 60 o 70 metri quadrati.

La presente Amministrazione Comunale, senza entrare nel merito delle decisioni adottate dalle precedenti compagini, innanzi ad un atto deliberativo non pienamente conforme alla normativa vigente, ha inteso subito ripristinare tale conformità adottando le misure regionali per l'ERP e le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale in quelle fattispecie non contemplate dalla Legge Regionale. Naturalmente, nel ripristinare tali regole, non sono state più considerate quell'insieme di deroghe altamente discrezionali che l'Amministrazione precedente contemplava nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 5/2005 e n. 204/2006.

E' stato necessario descrivere tale excursus normativo per far comprendere come revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 233/2009 significherebbe il non rispetto della normativa all'epoca vigente.

Se pertanto le persone extracomunitarie necessitanti del certificato di idoneità alloggio avranno delle "difficoltà" maggiori perché tenute a reperire abitazioni idonee al numero dei componenti il proprio nucleo, esse non potranno essere imputate alla presente amministrazione ma a quanti, pensando di "aiutare" gli extracomunitari hanno permesso i sovraffollamenti, l'alta densità abitativa in alcuni condomini, la mancanza di standard ottimali di convivenza, generante patologie sfocianti anche in situazioni di degrado civile.

La preoccupazione primaria di questa Amministrazione è quella di trovare soluzioni giuridiche per permettere a queste persone di vivere in condizioni di normalità, nelle quali poter godere degli spazi vitali minimi, nei quali relazionarsi tranquillamente; obiettivo è quello di evitare, con normative chiare finalizzate anche a responsabilizzare le proprietà degli alloggi, soprusi e prevaricazioni con sub-affitti dove il malaffare la fa da padrone. Fine ultimo, quindi, è quello di riuscire a far comprendere che l'abitazione non è il luogo del "bivacco", non è il "pollaio", non è l'albergo ove ospitare chiunque.

E per far tutto ciò si è pensato di ritornare ad evidenziare l'esistenza di termini rigidi voluti dalla legislazione italiana. A proposito di quest'ultima si informa, come già accennato in precedenza, che il legislatore una settimana dopo l'approvazione della deliberazione n. 233/2009, ha innovato la normativa all'epoca vigente proprio andando a modificare la lett. a) del 3° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998.

Non ci si dilunga sulla nuova normativa la cui attuazione è all'esame della presente Amministrazione, soprattutto dopo la sottoscrizione e pubblicazione della circolare del Ministero dell'Interno del 18.11.2009 n. 7170; Circolare che, come è evidenziato nella sua stessa articolazione, non rappresenta, nel rispetto della piena autonomia del Comune, alcun obbligo coercitivo di adeguamento ma mera potestà.

A giorni, infatti, verrà adottato un apposito provvedimento che meglio andrà a ribadire quanto già adottato, ponendo degli ulteriori distinguo e specificazioni sulla base del quale lo stesso Sindaco interverrà autonomamente, ponendo in essere un sistema sanzionatorio di tutti i soggetti che in modo illecito continuavano a realizzare, incentivare, sfruttare i frutti del mancato rispetto dei limiti abitativi, contribuendo a realizzare situazioni di degrado igienico-sanitario, sociale, ambientale, comportamentale, approfittando della popolazione extracomunitaria.

Solo realizzando norme chiare da far rispettare da tutti si potrà iniziare un processo d'integrazione serio che deve basarsi, quale primo momento, sul rispetto delle regole. Del resto non si possono disconoscere le problematiche esistenti di degrado sociale ed ambientale in cui versano alcune zone del paese, densamente abitate da extracomunitari; problematiche da Lei stesso ammesse e per le quali anche questa Amministrazione avverte forti preoccupazioni e le dovute attenzioni per porvi rimedio; quelle stesse preoccupazioni che anche gli altri gruppi, presenti all'incontro del 19.11.2009, hanno espresso impegnandosi nei confronti del Comune a prestare la propria collaborazione per affrontare assieme le diverse problematiche.

Si ringrazia per tale disponibilità ma, nel contempo si tiene a precisare che essa non può essere intesa nel suggerire soluzioni che, impregnate di "pietismo", si risolvono solo in miriadi di deroghe che in un primo momento potrebbero rappresentare la panacea di tutti mali, ma che alla lunga si potrebbero rivelare contrarie all'integrazione che, come regola base, deve prevedere il rispetto delle regole vigenti del paese ospitante.

Se questo è anche l'obiettivo della Sua Organizzazione Sindacale e degli altri gruppi o associazioni, sottoscrittori della nota in oggetto, la presente Amministrazione non mancherà di accogliere e sviluppare la disponibilità dichiarata a collaborare.

Si coglie quindi, infine, l'occasione di porgerLe i più cordiali saluti, non mancando di ribadire che nel frattempo questa Amministrazione continuerà ad operare per riportare all'attenzione, soprattutto della popolazione non indigena, la necessità del rispetto delle regole esistenti da parte di tutti.

IL SINDACO
- Milena Cecchetto -

